

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

Modifica del ...

Avamprogetto del 30 gennaio 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto del Consiglio federale del ...
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 2003¹ sull'ingegneria genetica nel settore non umano è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 74 capoverso 1, 104 capoverso 2 e capoverso 3 lettera b, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale²;

in esecuzione della Convenzione del 5 giugno 1992³ sulla diversità biologica e del Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000⁴ sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2000⁵;

visto il rapporto del 30 aprile 2001⁶ della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati,

Art. 6 cpv. 2 lett. c

Abrogato

Art. 7 Protezione della produzione senza organismi geneticamente modificati e della libera scelta

¹ Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumatori.

RS

¹ RS **814.91**

² RS **101**

³ RS **0.451.43**

⁴ RS **0.451.431**

⁵ FF **2000** 2145

⁶ Boll. Uff., Allegati, Consiglio degli Stati, Sessione estiva 2001, pag. 22.

² Il Consiglio federale emana disposizioni per garantire la coesistenza tra organismi geneticamente modificati e organismi non geneticamente modificati nonché la libera scelta dei consumatori. In particolare, può imporre ai gestori di superfici coltivate con piante geneticamente modificate di:

- a. rispettare distanze di isolamento e adottare misure per limitare la dispersione del polline e l'ulteriore diffusione di organismi geneticamente modificati;
- b. informare le autorità, i gestori vicini e gli apicoltori e fornire loro la documentazione necessaria;
- c. adottare misure contro la crescita di piante spontanee;
- d. osservare le prescrizioni in materia di garanzia della qualità.

³ Se vi sono motivi per ritenere che le disposizioni di cui al capoverso 2 non sono state rispettate e se occorre verificare l'eventuale presenza indesiderata di materiale geneticamente modificato in colture convenzionali, l'autorità competente accerta i fatti su richiesta del gestore vicino. Se risulta che sono state violate disposizioni del capoverso 2, i costi del controllo sono a carico del gestore della superficie coltivata con organismi geneticamente modificati, anche se non si sono verificati danni ai sensi dell'articolo 30.

Art. 15a (nuovo) Formazione

Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve disporre delle conoscenze e delle competenze necessarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla portata, sul contenuto e sulla durata della formazione.

Art. 16 cpv. 2

² Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di mescolanze indesiderate. A tal fine, considera l'intera filiera di produzione e tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.

Titolo prima dell'art. 19a

Sezione 3: Regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati (nuovo)

Art. 19a (nuovo) Principio

¹ Nelle regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati non è consentito utilizzare mezzi di produzione agricoli che sono o contengono organismi geneticamente modificati o che sono prodotti a partire da essi.

² Sono fatte salve le emissioni sperimentali di organismi geneticamente modificati.

Art. 19b (nuovo) Competenze

Il riconoscimento e la designazione di regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati competono ai Cantoni.

Art. 19c (nuovo) Esigenze generali

¹ Le regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati devono:

- a. formare una superficie agricola utile continua di almeno 400 ettari;
- b. essere delimitate, per quanto possibile, da elementi strutturali paesaggistici naturali o artificiali facilmente riconoscibili o da confini comunali;
- c. essere tutelate per almeno cinque anni con misure adeguate.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate. Può in particolare:

- a. prevedere deroghe alla superficie minima di cui al capoverso 1 lettera a per i Cantoni che dispongono di una superficie agricola utile contenuta;
- b. stabilire criteri per le regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati che si estendono oltre il territorio cantonale;
- c. stabilire criteri in base ai quali è consentito a titolo eccezionale, in deroga all'articolo 19a, l'impiego di mezzi di produzione agricoli in regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati, qualora il divieto di impiego di tali mezzi risulti sproporzionato.

Art. 19d (nuovo) Riconoscimento

Il Cantone riconosce a una regione la qualifica di «regione con agricoltura senza organismi geneticamente modificati» previa esplicita richiesta di un ente responsabile che rappresenta tutti i gestori che producono prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati nella regione interessata.

Art. 19e (nuovo) Designazione

¹ Il Cantone può conferire a una regione la designazione di «regione con agricoltura senza organismi geneticamente modificati» se:

- a. lo richiede un ente responsabile che rappresenta almeno l'80 per cento dei gestori che producono prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati su almeno l'80 per cento della superficie agricola utile della regione interessata e se dimostra che le esigenze per il riconoscimento previste all'articolo 19d non possono essere adempiute; e
- b. l'interesse a un'agricoltura senza organismi geneticamente modificati prevale su quello di un'agricoltura con organismi geneticamente modificati, segnatamente perché, date le dimensioni ridotte delle parcelle, le misure di coesistenza comportano oneri sproporzionati.

² Il Cantone può conferire d'ufficio a una regione la designazione di «regione con agricoltura senza organismi geneticamente modificati» e istituire un apposito ente responsabile se:

- a. ha previamente consultato i gestori e le altre cerchie interessate; e
- b. nella regione vi è un interesse preponderante a una produzione agricola senza organismi geneticamente modificati, segnatamente per proteggere e promuovere superfici ad elevato valore naturalistico.

³ Le regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati possono essere designate tali solo se:

- a. nel Cantone interessato l'agricoltura con organismi geneticamente modificati resta possibile su una parte congrua della superficie agricola utile; e
- b. vengono considerati gli interessi dei gestori che vogliono produrre prodotti agricoli con organismi geneticamente modificati in una data regione, segnatamente esaminando possibilità di coltivazione alternative al di fuori della regione interessata.

Art. 19f (nuovo) Marchio

¹ Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce all'ente responsabile di una regione con agricoltura senza organismi geneticamente modificati un marchio identificativo se sono adempite le esigenze previste dagli articoli 19a–19c e 19d o 19e e se nella regione interessata non sono stati utilizzati mezzi di produzione agricoli di cui all'articolo 19a per almeno un anno prima del conferimento del marchio.

² Il marchio è conferito a tempo determinato.

³ Il Consiglio federale emana prescrizioni sul conferimento e l'impiego del marchio.

⁴ L'etichettatura di prodotti provenienti da regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati è retta dall'articolo 17.

Art. 24a (nuovo) Misure amministrative

In caso di violazione della presente legge, delle sue disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

- a. divieto di svolgere attività;
- b. revoca di autorizzazioni;
- c. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata;
- d. sequestro;
- e. confisca e distruzione;
- f. addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo o del corrispettivo del ricavo lordo dei prodotti immessi illegalmente in commercio.

Art. 25a (nuovo) Monitoraggio ambientale

¹ La Confederazione provvede allo sviluppo e alla gestione di un sistema di monitoraggio per determinare la diffusione indesiderata di organismi geneticamente modificati e identificare tempestivamente le possibili ripercussioni sull'ambiente e sulla biodiversità della presenza di organismi geneticamente modificati e del loro materiale transgenico.

² I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili rilevanti ai fini del monitoraggio ambientale.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.